Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 3 gennaio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1938-XVII, n. **1949.**

Norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931-IX, n. 773;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità e urgenza di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Non può essere esercitato il mestiere di collocatore di pubblicazioni, di procacciatore di abbonamenti a riviste o a periodici, nè altre simili attività, senza licenza del questore.

La licenza non può essere concessa alle persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931-IX, n. 773.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda sino a L. 2000.

La pena si applica anche a chi, per l'esplicazione delle attività suddette, si avvalga di persona non munita della licenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 178. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 agosto 1938-XVI, n. **1950.**

Disciplina delle missioni del personale della Regia aeronautica in servizio nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei possedimenti italiani dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1935, n. 823, convertito nella legge 27 dicembre 1935, n. 2383, concernente la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2323, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1498, relativo all'ordinamento delle forze aeree della Libia;

Visto il R. decreto 4 luglio 1935, n. 1466, recante norme per le deleghe di firma;

Visto l'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di autorizzare missioni per il personale della Regia aeronautica in servizio nei possedimenti italiani dell'Egeo, nell'ambito dei possedimenti stessi e nel Regno, è devoluta al comandante di aeronautica dell'Egeo, sempre quando le missioni non abbiano durata superiore ai 15 giorni.

Art. 2.

La facoltà di autorizzare missioni per il personale della Regia aeronautica in servizio nella Libia, nell'ambito del territorio della Libia stessa e nel Regno, è devoluta al comandante di aeronautica della Libia, sempre quando le missioni non abbiano durata superiore ai 15 giorni.

Art. 3.

La facoltà di autorizzare missioni per il personale della Regia aeronautica in servizio nell'Africa Orientale Italiana, nell'ambito del territorio dell'Africa Orientale Italiana stessa e nel Regno, è devoluta al comandante superiore di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, sempre quando le missioni non abbiano durata superiore ai 30 giorni.

Art. 4.

Per quanto concerne le missioni di durata superiore ai limiti di cui ai precedenti articoli nonchè per le missioni all'estero, valgono le norme stabilite dall'art. 2 del R. decreto 4 luglio 1935, n. 1466, circa l'obbligo delle approvazioni da parte del Ministro o del Sottosegretario di Stato. Valgono altresì, per quanto concerne le missioni all'estero, le norme dell'art. 15 del R.-decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 155. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 1951.

Misura del saggio di interesse per le operazioni di finanziamento all'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1936, n. 193.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193;

Visti i Regi decreti 11 marzo 1926, n. 450, 29 marzo 1934, n. 578, e 18 gennaio 1937, n. 71;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le operazioni che, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e dell'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926, n. 450, la Cassa depositi e prestiti concreterà a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con fondi degli Istituti ivi indicati, il saggio di interesse così dei mutui come del conto corrente non sarà superiore al 6 per cento all'anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 176. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 1952.

Modificazione dello statuto della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383, con il quale è stato approvato, tra l'altro, lo statuto della Federazione nazionale fascista della gente del mare, aderente alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, ed il successivo Nostro decreto 1° luglio 1937, n. 1457, con il quale è stata approvata una modifica allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 9 marzo 1938, con la quale la Confederazione ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche dello statuto della detta Federazione;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche allo statuto della Federazione nazionale fascista della gente di mare, nel senso che i testi del 1° comma degli articoli 15 e 17 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 15 - 1° comma: « Il Consiglio è composto del segretario e di un numero di membri variabile da dodici a venti, eletti ogni tre anni dalla assemblea ».

Art. 17 - 1° comma: « La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e da nove membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre un rappresentante dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938 - Anno XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 160. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 1953.

Modificazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale è stato approvato, tra l'altro, lo statuto della Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate, aderente alla Confederazione fascista degli industriali, ed i successivi Nostri decreti, con i quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 8 febbraio 1938, con la quale la Confederazione ha chiesto l'approvazione di una modifica allo statuto della detta Federazione;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate, nel senso che il testo della lettera *c*) dell'art. 23 è sostituito dal seguente: « elegge il presidente e due vice presidenti della Federazione e i membri del Consiglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 161. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1938-XVII, n. 1954.

Approvazione del nuovo regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduti i Nostri decreti 18 marzo 1925, n. 592; 7 giugno 1926, n. 944; 7 ottobre 1926, n. 1704; 14 giugno 1928, numero 1835; 2 giugno 1932, n. 690; 11 aprile 1935, n. 575; 9 marzo 1936, n. 456 e 23 giugno 1938, n. 1037;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

E' abrogato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, numero 2717.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 169. — MANCINI

Regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

Nelle Biblioteche pubbliche governative prestano servizio, ai sensi del decreto 23 giugno 1938, n. 1037, le seguenti categorie di personale:

Personale del gruppo A. — Esercita funzioni direttive o ispettive, amministrative e scientifiche.

Personale del gruppo B. — Attende di regola alle mansioni di segreteria e di contabilità, ai lavori di registrazione, di collocazione e di statistica, ed al servizio del prestito. Coadiuva il personale del gruppo *A* nella schedatura e nei lavori ai cataloghi.

Personale del gruppo C. — Disimpegna i lavori di archivio e di copia ed il servizio di distribuzione e ricollocazione del materiale bibliografico, e cura che il materiale stesso sia conservato costantemente in ordine negli scaffali.

Personale subalterno. — Attende alle mansioni di custodia e di sorveglianza, di pulizia e di servizio in genere, ed è di aiuto, occorrendo, alla distribuzione e alla ricollocazione del materiale librario.

Personale sussidiario non di ruolo. (Fattorini). — Dà opera sussidiaria alle mansioni proprie del personale del gruppo *C* e di quello subalterno.

E' rimesso al prudente apprezzamento del direttore della Biblioteca di derogare alle norme di carattere generale stabilite dal presente articolo, ove ciò sia richiesto dalle condizioni della Biblioteca, dalla situazione del personale e in genere dalle esigenze del servizio.

Art. 2.

In aggiunta al personale di cui all'articolo precedente, possono essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito nelle Biblioteche pubbliche governative coloro che, avendone i necessari requisiti, intendano partecipare ai concorsi per posti dei ruoli di gruppo *A* o *B*.

Le ammissioni sono autorizzate dal Ministero, previo accertamento nei richiedenti dei requisiti necessari per partecipare ai concorsi di cui al comma precedente, e devono essere regolate in modo che i volontari in servizio non superino mai il quadruplo del numero dei posti che risultino scoperti nei rispettivi ruoli di gruppo *A* o *B*.

Il lodevole servizio prestato per un periodo non minore di sei mesi, in modo regolare e continuativo, a norma del presente articolo, è valutato, nei concorsi per le carriere di cui si tratta, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11. Esso inoltre esonera, nel caso di assunzione in ruolo, dal servizio di prova, ma la nomina avviene con riserva di anzianità rispetto a coloro che, sottoposti a periodo di prova, precedano nella graduatoria del medesimo concorso.

CAPITOLO II.

ESAMI DI AMMISSIONE.

Art. 3.

I posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* del personale delle Biblioteche pubbliche governative sono conferiti mediante pubblici concorsi per esame e per titoli.

Sono fatti salvi, con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 456, i diritti concessi dalle leggi vigenti agli applicati delle Amministrazioni militari e ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra, agli ex combattenti e agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I concorsi sono banditi con decreto del Ministro per la educazione nazionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale non meno di due mesi prima della chiusura dei concorsi stessi.

Art. 4.

Chi intende partecipare ai concorsi per impieghi nelle Biblioteche pubbliche governative deve presentare al Ministero regolare domanda, scritta di proprio pugno e corredata dei documenti seguenti, legalizzati e vidimati nei modi prescritti:

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto i diciotto anni e non oltrepassato i trenta alla data del decreto che indice il concorso. Resta salvo quanto stabiliscono le vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti, degli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei coniugati.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali sono ammessi ai concorsi senza limite di età;

b) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili;

c) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato, da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

h) titolo di studio richiesto per la carriera cui il candidato aspira;

i) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio;

l) ogni altro titolo o documento che il candidato creda opportuno, in relazione agli articoli 10, comma quarto; 11, comma terzo; 12, comma terzo.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli impiegati di ruolo di cui alla lettera *a*) del comma precedente.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del decreto che indice il concorso.

Nella domanda il candidato deve indicare con esattezza il proprio indirizzo.

Art. 5.

L'Amministrazione ha facoltà di assumere, nei modi che riterrà opportuni, informazioni circa la condotta civile, morale e politica dei candidati e di giudicare insindacabilmente della regolarità di essa. Ha inoltre la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 6.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro, e sono composte:

a) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *A*, di due professori delle Università del Regno, di cui almeno uno ordinario, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, e di due funzionari del ruolo del gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, di grado non inferiore all'ottavo;

b) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *B*, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, di tre funzionari del ruolo del gruppo *A* delle biblioteche, di grado non inferiore all'8° e di un professore dei Regi istituti medi di istruzione;

c) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *C*, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, di un funzionario del ruolo del gruppo *A* delle Biblioteche, di grado non inferiore all'8°, e di un professore dei Regi istituti medi di istruzione.

Il Ministro ha facoltà di aggregare, ove occorra, alla Commissione di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) uno o più esperti, con voto consultivo, per le lingue straniere o per materie speciali.

Funziona da segretario delle Commissioni giudicatrici un impiegato di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7.

Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma.

La Commissione giudicatrice determina e regola l'ordine e la durata delle prove.

In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione si aduna, per la scelta del tema, prima dell'ora fissata per la prova, ove la particolare natura delle prove non richieda altrimenti.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova, scritta e orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino in esse una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media di quelli ottenuti nelle prove orali.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti, la precedenza è regolata in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori dei concorsi non possono conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non minore di sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione si fonda su precise e particolareggiate informazioni date dai Direttori delle Biblioteche sull'opera prestata dagli impiegati durante il periodo di prova e segnatamente sulle attitudini da essi dimostrate agli uffici di Biblioteca.

Agli impiegati in prova sono applicabili le disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti, che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla approvazione della graduatoria stessa.

Art. 10.

Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative è richiesta una laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università del Regno, cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica.

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) composizione in francese su argomento proposto dalla Commissione;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Prove orali:

f) elementi di paleografia con prova pratica;

g) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

h) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica; legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) è consentito, con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti 5 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 5 per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di punti 5 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia o papirologia greca, o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenute le prove obbligatorie;

d) di un massimo di punti 5 per effettivi servizi di Biblioteca che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di Biblioteca.

Art. 11.

Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *B* delle Biblioteche pubbliche governative è richiesto un diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

L'esame consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

d) elementi di storia della letteratura italiana e nozioni sommarie di storia delle letterature greca e latina;

e) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, di statistica e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle Biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti 3 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 3 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

c) di un massimo di punti 4 per effettivi servizi di Biblioteca che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca, e per altri eventuali titoli.

Art. 12.

Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti del grado iniziale del ruolo di gruppo *C* delle Biblioteche pubbliche governative è richiesto un diploma di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o da scuola professionale di secondo grado.

L'esame consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto del dizionario;

c) saggio di copia, a mano o a macchina, a scelta del candidato.

Prova orale:

d) nozioni di storia d'Italia e di geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, e nozioni sull'ordinamento delle Biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone di un massimo di punti cinque per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestato e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai servizi di biblioteca.

CAPITOLO III.

ESAMI DI PROMOZIONE.

Art. 13.

Per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità ai gradi di bibliotecario capo e di ordinatore principale, e per l'esame di concorso per la promozione al grado di coa-

diutore, si applicano le norme dei commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 7 del presente regolamento.

Gli esami di cui al comma precedente sono banditi con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero non meno di due mesi prima della chiusura dei concorsi stessi.

Art. 14.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di cui all'art. 13 sono nominate dal Ministro per l'educazione nazionale e composte:

a) per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di bibliotecario capo, di un professore ordinario delle Università del Regno, di tre funzionari del ruolo del gruppo *A* delle Biblioteche governative, di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

b) per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di ordinatore principale, di tre funzionari del ruolo del gruppo *A* delle Biblioteche, di grado non inferiore all'8°, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, e di un professore dei Regi istituti medi di istruzione;

c) per l'esame di concorso per la promozione al grado di coadiutore, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, e di due funzionari del ruolo del gruppo *A* delle Biblioteche, di grado non inferiore all'8°.

Il Ministro ha facoltà di aggregare, ove occorra, alla Commissione di cui alla lettera *a*) uno o più esperti, con voto consultivo, per le lingue straniere.

Funziona da segretario delle Commissioni un impiegato di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 15.

I funzionari del ruolo di gruppo *A* delle Biblioteche governative, i quali intendano partecipare agli esami di concorso per merito distinto o di idoneità al grado di bibliotecario capo, debbono presentare al direttore della Biblioteca alla quale sono addetti la domanda di ammissione, accompagnata da una breve esposizione degli studi fatti, dei lavori eseguiti e degli uffici esercitati nelle Biblioteche, unendovi i documenti che credano opportuni. Possono inoltre presentare le eventuali pubblicazioni e gli speciali titoli che attestino della loro operosità scientifica o tecnica nel campo degli studi bibliografici, biblioteconomici, paleografici e diplomatici.

Il direttore della Biblioteca deve subito trasmettere al Ministero le domande di cui al comma precedente, accompagnandole con le osservazioni che creda opportune. Tali osservazioni vengono comunicate alla Commissione giudicatrice con tutti i dati amministrativi e disciplinari relativi alla carriera di ciascun candidato.

Art. 16.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado di bibliotecario capo consiste:

a) in una dissertazione scritta sopra un argomento di bibliografia, biblioteconomia, o paleografia latina o greca, a scelta del candidato, il quale deve farla pervenire al Ministero in tre esemplari dattilografati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte;

b) nelle seguenti prove scritte:

1° esame pratico di ricerche bibliografiche, rispondendo in iscritto, con l'aiuto del materiale di una Biblioteca, a quesiti di vario argomento proposti dalla Commissione, nel numero e con le modalità stabilite dalla Commissione stessa.

Le richieste dei libri che il candidato desideri consultare debbono essere presentate alla Commissione, che fonderà anche su di esse il proprio giudizio;

2° descrizione di un manoscritto latino o italiano, con trascrizione di un brano del manoscritto medesimo o di altro manoscritto a scelta della Commissione, e descrizione di un incunabulo della stampa;

3° svolgimento di un tema su materia concernente le attribuzioni delle Regie soprintendenze bibliografiche;

c) nelle seguenti prove orali;

1° risoluzione di quesiti intorno alle norme sulla compilazione e sull'ordinamento dei cataloghi e intorno ai sistemi di classificazione;

2° risoluzione di quesiti attinenti alla ubicazione e consistenza delle più importanti raccolte bibliografiche della Nazione, ed in ispecie della regione che il candidato creda di indicare, all'antiquariato librario ed alla istituzione e all'incremento di biblioteche moderne;

3° legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

4° breve conversazione in francese, e in un'altra lingua moderna straniera da designarsi dal candidato.

Alle prove orali seguirà la discussione sulla dissertazione di cui alla lettera *a*).

Art. 17.

L'esame di idoneità per la promozione al grado di bibliotecario capo consiste;

a) nella dissertazione di cui all'articolo precedente, comma primo, lettera *a*);

b) nelle prove scritte di cui allo stesso articolo e comma, lettera *b*), numeri 1 e 2, esclusa però, in quest'ultima prova, la trascrizione di un brano di manoscritto;

c) nelle prove orali di cui allo stesso articolo e comma, lettera *c*), numeri 1, 2, 3, 4, restando però limitata quest'ultima prova alla breve conversazione in francese.

Alle prove orali seguirà la discussione sulla dissertazione di cui alla lettera *a*).

Art. 18.

Negli esami di concorso per merito distinto e di idoneità per la promozione al grado di bibliotecario capo, ciascuno dei membri della Commissione giudicatrice dispone di dieci punti per la dissertazione, e di dieci punti per ogni singola prova scritta e orale.

Negli esami di concorso per merito distinto di cui al comma precedente sono ammessi alle prove orali i candidati i quali abbiano riportato almeno otto decimi dei punti nella dissertazione, ed una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non s'intendono superate se il candidato non ottenga in esse una media di almeno otto decimi e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, a norma del secondo comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono ammessi alle prove orali anche i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella dissertazione e la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nelle prove orali tali candidati debbono ottenere la media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, per essere dichiarati idonei.

Negli esami di idoneità di cui al primo comma del presente articolo sono ammessi alle prove orali i candidati i

quali abbiano riportato almeno sette decimi nella dissertazione, e una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga la media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Negli esami di concorso per merito distinto e di idoneità di cui al presente articolo la votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nella dissertazione, della media dei punti riportati nelle prove scritte e di quella dei punti riportati nelle prove orali.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al comma precedente la Commissione dispone di un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli di cui all'art. 15.

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito distinto è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione riportata in conformità dei commi quinto e sesto del presente articolo. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo d'anzianità.

I candidati approvati nell'esame di idoneità, e quelli che non vinsero l'esame di concorso per merito distinto, ma vi riportarono i punti richiesti per superare l'esame di idoneità ai sensi del precedente terzo comma, sono collocati in unica graduatoria, nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati in conformità dei commi quinto e sesto del presente articolo, e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

Art. 19.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado di ordinatore principale consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema o risposta a quesiti sui principali servizi delle Biblioteche;

b) schedatura di opere a stampa nel numero che la Commissione creda di stabilire;

c) saggio di lavori di registrazione e di statistica;

d) versione dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, col sussidio del dizionario.

Prove orali:

e) esame pratico di ricerche nei cataloghi e nelle principali fonti bibliografiche;

f) legislazione sulle Biblioteche, sulla tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, e sulla amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato in relazione ai servizi delle Biblioteche.

Art. 20.

L'esame di idoneità per la promozione al grado di ordinatore principale consta delle prove scritte di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo precedente, e delle prove orali di cui alle lettere e), f) dello stesso articolo, escluse però, nella prova di cui alla lettera e), le ricerche nelle fonti bibliografiche.

Art. 21.

Per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di ordinatore principale si applicano le norme dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 22.

L'esame di concorso per la promozione al grado di coadiutore consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) risposta a quesiti sui principali servizi delle Biblioteche;

b) saggio di lavori di trascrizione e di registrazione.

Prova orale:

c) ricerche nei cataloghi, e risposta a quesiti sulle norme che regolano l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche.

Art. 23.

All'esame di concorso per la promozione al grado di coadiutore sono applicabili le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI, n. **1955.**

Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita del SS.mo Rosario nella Chiesa di S. Rita alla Speranzella a Toledo, in Napoli.

N. 1955. R. decreto 4 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita del SS.mo Rosario nella Chiesa di S. Rita alla Speranzella a Toledo, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. **1956.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Caprarola (Viterbo).

N. 1956. R. decreto 21 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento con sede in Caprarola (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. **1957.**

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Napoli.

N. 1957. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite del SS.mo Rosario del Trivione, in Gragnano, e di Santa Maria del Carmine nell'Ospedale degli Incurabili, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 1958.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Immacolato Cuore di Maria, in Piedimonte S. Germano (Frosinone).

N. 1958. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congrega del SS.mo Immacolato Cuore di Maria, in Piedimonte S. Germano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. 1959.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione dei 66 Sacerdoti ed altrettanti benefattori laici sotto il titolo del SS.mo Crocifisso in San Giovanni Maggiore, in Napoli.

N. 1959. R. decreto 1° novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta «Congregazione dei 66 Sacerdoti ed altrettanti benefattori laici» sotto il titolo del SS.mo Crocifisso in San Giovanni Maggiore, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 4 novembre 1938-XVII, n. 1960.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione «Premio Fausto Sestini», presso la Regia università di Pisa.

N. 1960. R. decreto 4 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione «Premio Fausto Sestini», presso la Regia università di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1938-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1938-XVII.
Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco (Palermo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Considerato che con R. decreto in data 10 agosto 1934-XII la Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo veniva sciolta e messa in liquidazione;
Veduto il proprio decreto in data 22 gennaio 1938-XVI col quale si è provveduto alla nomina del liquidatore e dei membri del Collegio sindacale della predetta Cooperativa;
Considerata la necessità di provvedere ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del dott. Donato Palumbo, membro del Collegio sindacale, che ha declinato l'incarico;

Decreta:

Il dott. Filippo Giganti è nominato membro del Collegio sindacale della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, avente sede nel comune di Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del dott. Donato Palumbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(5120)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 dicembre 1938-XVII.
Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti) nella Cassa di risparmio Marrucina in Chieti, la quale assume la denominazione di «Cassa di risparmio della provincia di Chieti».

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 12 e 14 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, e gli articoli 11 e 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;
Veduto l'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto 1° dicembre 1938-XVII, n. 1849, col quale è disposta la incorporazione della Cassa di risparmio di Guardiagrele nella Cassa di risparmio Marrucina in Chieti, ed è modificata la denominazione di quest'ultima in «Cassa di risparmio della provincia di Chieti»;
Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;
In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 5 febbraio 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

L'incorporazione della Cassa di risparmio di Guardiagrele nella Cassa di risparmio Marrucina in Chieti, la quale assume la denominazione di «Cassa di risparmio della provincia di Chieti», ha luogo secondo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

La Cassa di risparmio della provincia di Chieti assume tutte le attività e le passività della cessata Cassa di risparmio di Guardiagrele, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Agli impiegati di ogni categoria e grado della cessata Cassa di risparmio di Guardiagrele è subito effettuata, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, la liquidazione del trattamento economico a ciascuno spettante per il servizio prestato, secondo il regolamento interno della Cassa medesima. Il relativo onere finanziario è a carico della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

Ai singoli impiegati è però data facoltà di chiedere di essere assunti dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti, alle condizioni stabilite dal regolamento organico del personale di quest'ultima, avuto riguardo agli anni di servizio prestati presso la Cassa di risparmio di Guardiagrele ed al grado conseguito.

Qualora la Cassa di risparmio della provincia di Chieti, a suo giudizio discrezionale, accolga la domanda, la sistemazione a termine del comma precedente tiene luogo del trattamento economico preveduto nel comma primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(5122)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1938-XVII.
Varianti al decreto Ministeriale 1° marzo 1927, relativo all'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 40 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

Veduto il decreto Ministeriale 1° marzo 1927-V, e successive modificazioni, col quale fu approvato l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi;

Ritenuta la necessità di apportare nuove modificazioni al predetto elenco;

Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Decreta:

Nell'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore ai sei mesi, annesso al decreto Ministeriale 1° marzo 1927 la voce « Stabilimenti per le cure termali e per le cure di acque minerali » è modificata nella seguente: « Stabilimenti per le cure termali e per le cure di acque minerali (fatta eccezione per gli stabilimenti militari balneo-termali di Acqui e di Ischia) ».

Roma, addì 26 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(5115)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Gelpi Antonio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1934-XII, n. 1181, col quale il sig. Gelpi Antonio di Ettore venne nominato rappresentante alle grida del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 9 dicembre 1938-XVII, per notar Guasti di Milano, col quale il succitato sig. Gelpi Antonio ha rinunciato al mandato conferitogli dal predetto sig. Gelpi Ettore;

Decreta:

Il sig. Gelpi Antonio di Ettore cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 28 dicembre 1938 - Anno XVII

Il Ministro: DI REVEL

(5114)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il 17 dicembre 1938-XVII, al Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847 concernente il finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi dall'Opera nazionale combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nei comprensori del Volturno.

(5116)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affri esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 28 dicembre 1938-XVII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1898, concernente la sistemazione dei sorveglianti dell'emigrazione.

(5117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 12 dicembre 1938-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Filippo Rosolia, console onorario di Polonia a Catania.

(5121)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 46**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 766474 (serie 1ª) di lire 285, rilasciata il 16 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cividate al Piano (Bergamo) pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Busetti Giovanni di Angelo e Bosatelli Carolina di Angelo, coniugi » sull'art. 28 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Busetti Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bergamo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 47.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 406757 (serie III) di lire 316,60, rilasciata il 18 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Acquapendente (Viterbo) pel pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Sesteggiani Daniele fu Sante ed altri » sull'art. 90 del ruolo terreni del comune di Proceno, con delega a Sesteggiani Antonio di Daniele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 950077 (serie V) di lire 116, rilasciata il 19 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Serino (Avellino), pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta « Romei Liberato fu Nicolangelo » sull'art. 486 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Romei Domenica di Liberato Raffaele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie II n. 121872 dell'importo di L. 500, rilasciata il 3 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Arezzo, per versamento in unica soluzione della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1736, dovuta dalla ditta « Fabbroni e Beoni Assunta », per l'art. 545 terreni, con delega a Fabbroni Donato fu Giuseppe, pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa presente che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di tesoreria di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

pubblicazione). Avviso n. 50.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 46277 (serie III) di lire 183, rilasciata il 7 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Palermo pel pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Romano Angela di Vincenzo in Cavallo Alfredo » sull'art. 16562 del ruolo di detta città, con delega a Siragusa Ettore fu Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 46276 (serie III) di lire 200, rilasciata il 7 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Palermo pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Romano Vincenzo fu Francesco ed altri » sull'art. 16643 del ruolo di detta città, con delega a Siragusa Ettore fu Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 739791 (serie III) di lire 362, rilasciata il 12 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Bagnacavallo pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Rambelli Vincenzo fu Giacinto ed altri » sull'art. 610 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al Credito Romagnolo, sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 581592 (serie I) e n. 893256 (serie II), ciascuna di lire 100, rilasciate rispettivamente il 17 marzo e 10 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Medicina (Bologna) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Tantini Amedeo fu Arcangelo » sull'art. 187 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Tantini Teresa fu Arcangelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bologna le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 53.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 062078 (serie V) di lire 2216, rilasciata il 17 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Fasano (Brindisi) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Calefati Andrea fu Giuseppe » sull'art. 158 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Calefati Andrea per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 54.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza 1ª serie n. 629980 dell'importo di lire 536, rilasciata dall'Esattoria di Ferrara per versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Nisticò Marco fu Giuseppe », per l'articolo 2578 fabbricati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Nisticò.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano in-

tervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Ferrara, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 899622 (serie III) di lire 216, rilasciata il 14 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Muro Leccese (Lecce) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Carluccio Giuseppe fu Donato » sull'art. 24 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Carluccio Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 816636 e n. 657816 (serie I), la prima di lire 216,75 e la seconda di lire 216,65, rilasciate rispettivamente il 18 marzo e 17 aprile 1937 dalla Esattoria comunale di Seprio (Como) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1937, n. 1743, dovuta dalla ditta « Corbella Giulio fu Paolo », sull'art. 193 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Corbella Giulio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Como le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 680375 (serie I) di lire 100, rilasciata l'11 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Vigevano pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cesa Angela fu Carlo » sull'art. 493 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Banca Popolare Cooperativa anonima di Novara, succursale di Vigevano, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti, e per essi del corrispondente ordinativo di rimborso di quota d'indebito emesso dalla Intendenza di finanza di detta città a favore della mentovata Banca.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 58.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie IX n. 520529 di lire 1333,20, rilasciata il 19 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta pel pagamento della seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Sole Francesco e C. » sull'art. 1257 del ruolo fabbricati di detta città, con delega a Sole Francesco fu Placido per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie I, n. 858540 di L. 233,36, serie III n. 908408 di L. 116,66, serie III n. 908436 di L. 233,32 e n. 647925 di L. 116,66, rilasciate dall'Esattoria di Picerno il 15 marzo, 24 giugno, 23 agosto e 1° novembre 1937 per versamento dalla 1ª a 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Potenza Saverio e Grippo Maria-Antonia usufruttuaria e Potenza Raffaele prop. », per l'art. 122 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Grippo Maria-Antonia fu Raffaele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verranno trasmesse alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza, le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie III, n. 907359 dell'importo di L. 116,75 rilasciata il 16 dicembre 1937 dall'Esattoria di Vaglio di Lucania per versamento 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Abbate Ferdinando », per l'art. 1 fabbricati, comune di Trivigno, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito al sig. Abbate Ferdinando di Michele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 60-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III numero 907360 dell'importo di L. 166,75 rilasciata dall'Esattoria di Vaglio di Lucania il 16 dicembre 1937 per versamento 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Abbate Ferdinando di Nicola », per l'art. 1 terreni comune di Trivigno, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito al sig. Abbate Ferdinando di Michele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 497078 (serie 1ª) di lire 320, rilasciata il 16 marzo 1937 dall'Esattoria di Breganze (Vicenza) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Stella Francesco fu Gio-Maria e Magrin Livia fu Giovanni », sull'art. 233 del ruolo terreni del comune di Mason Vicentino, con delega a Stella Francesco fu Gio-Maria per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblica-

zione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 62.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie III n. 255525 dell'importo di L. 550 e serie VI n. 240812 dell'importo di L. 450, rilasciate dall'Esattoria di S. Angelo dei Lombardi in data 1° giugno e 30 agosto 1937 per versamento dalla 1ª alla 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « De Vito Maria fu Giuseppe usufruttuaria e Camoia Antonio-Gerardo ed altri proprietari » per l'art. 167-1836 terreni, con delega a Camoia Antonio fu Gaetano pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione senza che siano intervenute opposizioni verranno trasmesse alla Sezione di Regia tesoreria di Avellino, le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie II n. 555155 dell'importo di L. 1016,65 rilasciata il 13 dicembre 1937 dall'Esattoria di Taranto, per versamento 6ª rata a saldo di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Briganti Pietro fu Angelo », per l'art. 18 terreni comune di Avetrano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi allo stesso Briganti.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 523832 (serie V) di lire 150, rilasciata l'11 giugno 1937 dalla Esattoria consorziale di Gorizia pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Hoban Giuseppe di Antonio », sull'art. 417 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Lutman Benedetto fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 305831 (serie II) di lire 17, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Subiaco (Roma) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Lollobrigida Nazzareno fu Michele » sull'art. 101 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Lollobrigida Norberto di Nazzareno per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 65-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 305832 (serie II) di lire 133,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Subiaco (Roma) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Lollobrigida Nazzareno fu Michele », sull'art. 128 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Lollobrigida Norberto di Nazzareno per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 436090 (serie I) di lire 101 e n. 859381 (serie III) di lire 99, rilasciate rispettivamente il 31 ottobre 1937 e 9 giugno 1938 dall'Esattoria comunale di Torretta (Palermo) pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata (la prima); 4ª, 5ª e 6ª (la seconda) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cangialosi Natale fu Pietro », sull'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Cangialosi Pietro di Natale per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo, le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 66-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 436091 (serie I) di lire 251 e n. 859380 (serie III) di lire 249, rilasciate rispettivamente il 31 ottobre 1937 e 9 giugno 1938 dall'Esattoria comunale di Torretta (Palermo) pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata (la prima); 4ª, 5ª e 6ª rata (la seconda), della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cangiolosi Natale fu Pietro, livellario a Tomasi Conte » sull'art. 1 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cangiolosi Pietro di Natale per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 704497 (serie V) di lire 150, rilasciata il 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Bari pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Volpe Giuseppe fu Michele », sull'art. 51 del ruolo fabbricati di Palese (Bari), con delega allo stesso Volpe Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 68.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 911580 (serie III) di lire 333,30, rilasciata il 17 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Avellino pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Festa Concetta fu Generoso ved. Cipolletti ed altri » sull'art. 299 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Festa Alfonso fu Generoso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 69.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie III) n. 778282 dell'importo di lire 83,35, rilasciata il 21 dicembre 1937 dall'Esattoria di Carbonara di Nola, per versamento 6ª rata, a saldo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Carbone Francesco, Saverio, Laura, Pietro-Vittorio, Maria e Francesco di Gianlorenzo e figli nascituri di costui », per l'art. 15 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Menna Filippo di Domenico.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie II) n. 297334 dell'importo di lire 270, rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % immobiliare, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Palombi Virginia di Angelo », per l'art. 15538 comune di Roma, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Virginia Cecchini di Vincenzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 216965 (serie II) di lire 300, rilasciata il 27 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Frosinone pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Giordani Lavinia e Maria di Gaetano » sull'articolo 188 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Giordani Maria di Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli su menzionati.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie I) n. 680374 dell'importo di lire 600, rilasciata l'11 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Vigevano pel versamento in unica soluzione della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Calvi Emilia di Pietro », per l'art. 373 fabbricati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi alla Banca Popolare Cooperativa di Novara, succursale di Vigevano.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 73

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 829913 (serie III) di lire 83,30, rilasciata il 18 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Canosa di Puglia (Bari) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Dello Russo Giuseppe di Gaetano » sull'art. 24 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Dello Russo Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli sopra menzionati.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

(3213) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 258

Media dei cambi e dei titoli

del 29 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,68
Francia (Franco)	50,03
Svizzera (Franco)	428,75
Argentina (Peso carta)	4,33
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	18,79
Cecoslovacchia (Corona)	65,17
Danimarca (Corona)	3,9585
Germania (Reichsmark)	7,615
Norvegia (Corona)	4,4555
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	359,30
Portogallo (Scudo)	0,8048
Svezia (Corona)	4,565
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,35
Id. 3,50 % (1902)	71,55
Id. 3,00 % Lordo	51,35
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,30
Id. Id. 5 % (1936)	94,90
Rendita 5 % (1935)	94,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,50
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 259

Media dei cambi e dei titoli

del 30 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,60
Francia (Franco)	50,05
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,34
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	18,82
Cecoslovacchia (Corona)	65,23
Danimarca (Corona)	3,955
Germania (Reichsmark)	7,6215
Norvegia (Corona)	4,4515
Olanda (Fiorino)	10,335
Polonia (Zloty)	359 —
Portogallo (Scudo)	0,8041
Svezia (Corona)	4,5615
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,30
Id. 3,50 % (1902)	71,55
Id. 3,00 % Lordo	51,35
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,175
Id. Id. 5 % (1936)	94,725
Rendita 5 % (1935)	94,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,45
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,475
Id. Id 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,475
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97 —

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Nurallao (Nuoro), Sedini (Sassari) e Siligo (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzioni creditizie modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Orgiu Francesco fu Paolo, per la Cassa comunale di credito agrario di Nurallao (Nuoro);

Carta Tomaso Agostino fu Adorabile, per la Cassa comunale di credito agrario di Sedini (Sassari);

Vargiu Antonio Elia fu Baingio, per la Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5119)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Panico, in liquidazione, con sede nel comune di Marzabotto (Bologna).

Nella seduta tenuta il 20 dicembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Panico, in liquidazione, con sede nel comune di Marzabotto (Bologna), l'avv. Enrico Ghezzi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5118)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1938, n. 12001, col quale si è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso alle condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;

Visti il decreto di pari numero e data al precedente e 27 settembre 1938, n. 2101, con i quali sono stati dichiarati i vincitori del concorso;

Visto che il dott. Mastrangelo Felice ha dichiarato di rinunziare alla condotta di S. Lorenzo al Mare, il dott. Trucchi Luigi a quella di Pietrabruna;

Visto che il dott. Adolfo Soggo ha rinunziato alla condotta di Molini di Triora;

Considerato che il dott. Mastrangelo ha dichiarato altresì, preventivamente di rinunciare alla condotta di Molini di Triora e che analoga rinuncia hanno fatto il dott. Pietro La Muraglia e il dott. Vigna Giuseppe, per detta sede;

Considerato che devesi provvedere per le tre condotte vacanti ai sensi dell'art. 26, 1° comma del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del citato R. decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra secondo l'ordine della graduatoria, per la sede a fianco di ciascuno indicata, tenuto presente l'ordine di preferenza, indicato dai concorrenti stessi:

1) dott. Trucchi Luigi, 11° in graduatoria - condotta di S. Lorenzo al Mare.

2) dott. Apuzzo Pietro, 14° in graduatoria - condotta di Pietrabruna;

3) dott. Rossi Luigi, 17° in graduatoria - condotta di Molini di Triora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 20 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: DEGLI ATTI

(5094)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria del concorso al posto di direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 10 novembre 1937-XVI, n. 33133, con cui è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 78 e 75 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria, qui di seguito riportata, formulata dalla Commissione giudicatrice del pubblico concorso al posto di Direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna:

1) dott. Vittorio Gazzi . . . . . con punti 164,30
2) dott. Leopoldo Stefanini. . . . » 154 —
3) dott. Paride Salsi . . . . . » 146 —
4) dott. Bruno Romani . . . . . . » 114 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e del comune di Bologna.

Bologna, addì 15 dicembre 1938-XVII.

Il prefetto: BENIGNI

(5092)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 10 agosto 1938-XVI, n. 39583, coi quali venne approvata la graduatoria dei concorrenti ai 5 posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936, e furono designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato:

a) che i dottori Bellaio Pio e Brovia Ricordo hanno rinunziato rispettivamente alle condotte veterinarie di Cavallermaggiore e Ceva-Priero Montezemolo-Sale Langhe;

b) che i dottori Biglio Felice e Crola Giovanni dichiarati vincitori delle condotte veterinarie consorziali di Racconigi-Cavallerleone e Monforte d'Alba-Roddino-Castiglione Falletto-Monchiero, sono stati considerati rinunciatari, non avendo assunto servizio entro il termine stabilito, malgrado le sollecitazioni delle Amministrazioni interessate;

c) che, pertanto, i veterinari indicati nella precedente premessa, debbono essere considerati rinunciatari al concorso, e che i posti loro attribuiti debbono essere assegnati agli aspiranti che li seguono nella graduatoria, secondo l'ordine di preferenza risultante dalle domande di ammissione al concorso;

Viste le dichiarazioni di opzione o di rinuncia dei concorrenti regolarmente interpellati circa il trasferimento in sedi indicate nella loro domanda precedentemente a quella che venne loro attribuita con il ridetto decreto prefettizio, e la nomina a posti rimasti scoperti in seguito agli spostamenti verificatisi nella graduatoria;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra i dottori Milesi Pietro, Bertolani Pietro, Vittone Roberto, Pedotti Angelo e Arese Giovanni Battista, hanno acquistato il diritto di subentrare agli altri nei posti rimasti scoperti in seguito alle rinuncie ed agli spostamenti verificatisi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione dei vincitori di detti posti;

Visti gli articoli 36 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia veterinaria che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indetto da questa Prefettura per i 5 posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1° Dott. Milesi Pietro - Condotta consorziale Racconigi-Cavallerleone;

2° Dott. Bertolani Pietro - Condotta comunale di Cavallermaggiore;

3° Dott. Vittone Roberto - Condotta comunale di Sommariva Bosco;

4° Dott. Pedotti Angelo - Condotta Consorziale Ceva-Priero Montezemolo-Sale Langhe;

5° Dott. Arese Gio. Batt. - Condotta consorziale Monforte d'Alba-Roddino-Castiglione Falletto-Monchiero.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I podestà dei Comuni e le Amministrazioni consorziali interessate, appena scaduto il prescritto periodo di pubblicazione, dovranno provvedere immediatamente alla nomina del vincitore designato col presente decreto, stabilendo nella deliberazione il termine improrogabile di giorni quindici per l'assunzione del servizio.

Appena adottata la deliberazione che costituisce un atto di mera formalità, le Amministrazioni competenti comunicheranno, senza indugio, la nomina ai veterinari interessati, mediante espresso raccomandato con ricevuta di ritorno, avvertendoli che, qualora non assumessero il servizio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della partecipazione di nomina, saranno considerati rinunciatari.

I podestà dei Comuni ed i presidenti dei Consorzi interessati, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Cuneo, addì 12 dicembre 1938-XVII

Il Prefetto

(5093)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.